

taglione real navi correrà con quella dell'esercito di terra, al quale potranno far passaggio, e viceversa. »

« Art. 37. Saranno parimente applicate al battaglione medesimo le disposizioni generali prescritte per l'esercito di terra al titolo III della legge suddetta 13 novembre 1853.

« Sezione terza. *Servizio sedentario*. — Art. 38. Appartengono al servizio sedentario quanto all'avanzamento:

« 1° Lo stato maggiore dei porti;

« 2° Gli ufficiali comandanti locali fuori del quadro di attività.

« Art. 39. Al comando dei porti di prima, seconda e terza classe saranno chiamati ufficiali superiori dello stato maggiore della regia marina.

« Art. 40. Al comando dei porti di quarta classe ed alle cariche di luogotenente dei porti saranno chiamati gli ufficiali subalterni, e in mancanza di questi, i sott'ufficiali, con che si gli uni che gli altri abbiano almeno quindici anni di servizio.

« Art. 41. I capitani e luogotenenti dei porti potranno essere destinati ad un posto e promossi ad un grado superiore nel personale dei porti, quando contino otto anni di servizio nello stesso posto e grado.

« Art. 42. A comandanti locali fuori quadro d'attività saranno chiamati gli ufficiali superiori dei corpi della regia marina.

« Potranno anche essere nominati a tali impieghi i luogotenenti di vascello ed i capitani degli altri corpi della marina, i quali contino venti anni compiuti di servizio, compresi sei anni di grado.

« Art. 43. Gli ufficiali in servizio sedentario delle piazze bloccate saranno, durante questo tempo, considerati come in assediato o servizio attivo.

« Titolo IV. *Disposizioni generali*. — Art. 44. La anzianità del grado è determinata dalla data del decreto di nomina ad esso grado, e a parità di data da quella del grado inferiore.

« Art. 45. Nel computo dell'anzianità rispetto al diritto d'avanzamento sarà altresì dedotto:

« 1° Il tempo durante il quale l'ufficiale sia stato detenuto per l'effetto di una sentenza o sospeso dalle funzioni in virtù della legge penale;

« 2° Il tempo della detenzione in aspettativa di giudizio seguito da condanna;

« 3° Il tempo scorso in servizio sedentario, salvo il caso previsto dall'articolo 43, secondo alinea;

« 4° Il tempo scorso in tal condizione che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, non sia considerato come servizio effettivo, nè di aspettativa.

« Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in detta categoria, in virtù della legge sullo stato degli ufficiali o del regio decreto del 23 luglio 1849, è computato per l'anzianità sì e come è determinato dalla detta legge.

« Il tempo scorso in aspettativa, in riforma od in altre categorie da ufficiali, collocati nelle medesime prima dell'emanazione di detti provvedimenti, è computato

siccome era prescritto per ciascuna di esse dalle disposizioni in allora vigenti.

« Non sarà mai computato il servizio prestato ad una potenza estera. »

**CAVOUR G.** La Commissione ha fatto di questo articolo 45 l'oggetto di lunga discussione, ed all'unanimità adottò la risoluzione che si legge nella sua relazione stampata, quella cioè di invitare il signor ministro a studiare una questione che ci sembrò gravissima, e che si riproduce tanto nella marineria che nell'esercito di terra.

Un ufficiale il quale per gravi ragioni di famiglia o di interesse è costretto a chiedere di essere posto in aspettativa per un dato tempo, come sarebbe di un anno, se rientrando nel corpo trova che gli sono passati avanti vari altri suoi colleghi meno di lui anziani, e che non avevano maggior merito, resta in una posizione difficile e in certo modo umiliante. Si sa che nell'esercito molti uffiziali hanno per questo solo motivo lasciato interamente il servizio.

La Commissione non ha creduto suo mandato di occuparsi dell'esercito di terra; ma, siccome l'accennato inconveniente poteva presentarsi anche nell'armata, emise il voto che la questione si studiasse a fondo, ed io desidererei promuovere dal signor ministro una di quelle dichiarazioni che fanno sempre un grande effetto nei suoi dipendenti, ed ispirano loro molta confidenza.

**LA MARMORA, ministro della guerra e marina.** Se io non aderisco all'istanza dell'onorevole Di Cavour, di studiare la questione, è appunto perchè l'ho già molto studiata, e di più l'ho fatta studiare dal Congresso permanente della guerra.

Questa norma, che il tempo corso in aspettativa non sia computato per l'anzianità, è stata introdotta da un mio antecessore nel 1849, appunto per correggere un abuso gravissimo. Alcuni ufficiali domandavano dei permessi chi per un motivo, chi per un altro, ed era assai duro per quelli che rimanevano al servizio il vedere altri starsene per due o tre mesi a casa, e intanto far carriera senza perdere l'anzianità. E questo inconveniente era tanto sentito, che si dovette stabilire la norma che il tempo trascorso in aspettativa non sia valutato per la anzianità.

In quanto poi al modo di calcolare il tempo trascorso in aspettativa, quelli stessi che avevano fissata quella norma si attennero alla legge dello stato degli ufficiali francesi, ma non credevano che questa avesse quella portata.

Siffatta questione fu presa ad esame dal Congresso della guerra, il quale propose anche di introdurre una modificazione.

Allora io mi rivolsi al Governo francese onde avere una spiegazione sul modo in cui si applicava quella parte di legge, e mi furono date le più ampie spiegazioni, provandomi che, anche per l'armata francese, non c'è altro modo di calcolare il tempo passato in aspettativa che quello praticato da noi.

Nè creda l'onorevole Di Cavour che gli effetti sieno